



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 04/09/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 1495

Disposizioni in materia farmaceutica relative all'applicazione dell'art. 13 della legge 24 giugno 2009, n. 77.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dalla P.O. Assistenza Farmaceutica, confermata dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Il decreto legge n. 32/2009 convertito con la legge n. 77/2009, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009 - Serie generale, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" all'art. 13 punto i, lett. a), ha previsto una trattenuta, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4% calcolata sull'importo lordo riferito a farmaci, compreso l'ossigeno e galenici erogati in regime convenzionale di cui al DPR 371/98.

Il penultimo capoverso, lettera a), punto i del succitato articolo 13, dispone che tale recupero dovrà essere effettuato nell'anno 2009 in due rate annuali e che detta trattenuta non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a euro 258.228,45 e, che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano le necessarie disposizioni alle modalità di recupero di dette somme.

In merito alle modalità di attuazione della legge in parola, la Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani, con nota dell'8 luglio 2009, ha fatto presente, tra l'altro, che a suo avviso la base imponibile su cui applicare la trattenuta va calcolata al netto dell'IVA, posizione assunta già in precedenza dalla Federfarma Puglia e provinciali nell'incontro svoltosi presso questo Assessorato in data 03 luglio c.a.

Tale interpretazione non è stata condivisa da gran parte delle regioni nelle riunioni che si sono svolte presso la sede della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non ultimo l'incontro del 9 luglio 2009, dove si è stabilito che l'1,4% deve essere calcolato sulla spesa lorda prezzo di fustello, IVA compresa. Va da sé, che se dovessero essere assunte da parte del Ministero competenti interpretazioni difformi, sarà cura di questo Assessorato adeguare le proprie determinazioni alla posizione di quest'ultimo.

Questo anche in considerazione del conguaglio che dovrà essere effettuato entro il mese di aprile 2010. Pertanto, in conseguenza dell'applicazione delle norme emanate con la L. 77/09, le farmacie convenzionate con il SSR sono tenute a detrarre dall'importo di loro spettanza, a carico del SSR, derivante dalla Distinta Contabile Riepilogativa di cui al DPR 371/98, relativa al mese di ottobre 2009, una quota pari al 1,4% del valore derivante dalla somma della spesa lorda per medicinali erogati,

riportata nella Distinta Contabile Riepilogativa presentata alla Azienda USL nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre dell'anno 2009;

Relativamente al secondo semestre (novembre 2009 aprile 2010), le farmacie convenzionate con il SSR sono tenute a detrarre dall'importo di loro spettanza a carico del SSR, derivante dalla Distinta Contabile Riepilogativa di cui al DPR 371/98, relativo al mese di dicembre 2009, una quota pari a quella riportata nella Distinta Contabile Riepilogativa del mese di ottobre 2009 di cui al precedente punto.

Inoltre, le stesse sono tenute a rideterminare, in aumento o in diminuzione, l'importo di loro spettanza a carico del SSR derivante dalla Distinta Contabile Riepilogativa di cui al DPR 371/98, relativo al mese di aprile 2010 di una quota pari al 1,4% del valore derivante dalla somma della spesa lorda per medicinali erogati, riportato nella Distinta contabile riepilogativa presentata alla ASL di appartenenza relativa ai mesi da maggio 2009 ad aprile 2010 compresi a cui devono detrarre l'importo delle quote già recuperate di cui ai precedenti punti.

Sono escluse dall'applicazione di dette norme le farmacie rurali che nell'anno 2008 hanno fatturato annualmente in regime di SSN, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, meno di euro 258.228,45, le farmacie rurali convenzionate che intendono avvalersi di detto beneficio, devono produrre, all'atto della consegna alla ASL della Distinta Contabile Riepilogativa del mese di ottobre 2009, autocertificazione attestante il possesso del requisito per l'esonero.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla l.r. n. 28/01 e 17/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non, deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio

Dr. Fulvio Longo

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

Di disporre che:

1. le farmacie convenzionate con il SSR sono tenute a detrarre l'importo di loro spettanza, a carico del SSR, derivante dalla Distinta Contabile Riepilogativa di cui al DPR 371/98, relativa al mese di ottobre 2009, di una quota pari all'1,4% del valore derivante dalla somma della spesa lorda per medicinali erogati, riportata nella Distinta Contabile Riepilogativa presentata alla Azienda USL nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre dell'anno 2009;
2. relativamente al secondo semestre (novembre 2009 aprile 2010), le farmacie convenzionate con il SSR sono tenute a detrarre dall'importo di loro spettanza a carico del SSR, derivante dalla Distinta Contabile Riepilogativa di cui al DPR 371/98, relativo al mese di dicembre 2009, una quota pari a quella riportata nella Distinta Contabile Riepilogativa del mese di ottobre 2009 di cui al precedente punto.
3. le farmacie convenzionate con il SSR sono tenute a ridurre l'importo di loro spettanza a carico del SSR, derivante dalla Distinta Contabile Riepilogativa di cui al DPR 371/98, relativo al mese di dicembre 2009, di una quota pari a quella riportata nella Distinta Contabile Riepilogativa del mese di ottobre 2009 di cui al precedente punto 1;
4. le farmacie convenzionate con il SSR sono tenute a rideterminare, in aumento o in diminuzione, l'importo di loro spettanza a carico del SSR derivante dalla Distinta Contabile Riepilogativa di cui al DPR 371/98, relativo al mese di aprile 2010 di una quota pari all'1,4% del valore derivante dalla somma della spesa lorda per medicinali erogati, riportato nella Distinta contabile riepilogativa presentata alla ASL di appartenenza relativa ai mesi da maggio 2009 ad aprile 2010 compresi a cui devono detrarre l'importo delle quote già recuperate di cui ai precedenti punti 1 e 2;
5. le farmacie rurali che nell'anno 2008 hanno fatturato annualmente in regime di SSN, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, meno di euro 258.228,45, sono escluse dall'applicazione di dette norme;
6. le farmacie rurali convenzionate che intendono avvalersi di detto beneficio, devono produrre, all'atto della consegna alla ASL della Distinta Contabile Riepilogativa del mese di ottobre 2009, autocertificazione attestante il possesso del requisito per l'esonero.

Di dare mandato al Dirigente del Servizio ATP per l'espletamento degli adempimenti necessari;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---